
COMUNICAZIONI CIRCA IL DPCM DEL 03/11/2020 versione 1.1 del 15/11/2020

Il nuovo DPCM stabilisce che le disposizioni ivi contenute si applicano da Venerdì 6 Novembre e sino a Giovedì 3 Dicembre 2020.

Così come nel caso del DPCM del 24/10/2020, è chiaro il principio sul quale si basa tutto il dispositivo: limitare il più possibile l'allargarsi del contagio, e quindi evitare lo spostamento e il ritrovo delle persone. Tutto il dispositivo, perciò, viene letto con questa chiave di lettura.

Viene anche introdotto il principio del **regime differenziato**, che divide l'Italia in **tre fasce di rischio contagio** (dal più basso, identificato col colore giallo, a quello intermedio di colore arancione, sino al più alto di rosso), determinate a seconda di 21 parametri.

La situazione delle singole regioni è continuamente in evoluzione, quindi invitiamo tutti a tenersi aggiornati sulle varie disposizioni che riguardano il proprio territorio, in particolare le ordinanze del Ministero della Salute e quelle regionali.

Vediamo ora le indicazioni generali.

Le disposizioni sono contrassegnate con bordo giallo, arancione o rosso e sono valide in base alla zona in cui ci si trova.

Quelle gialle sono applicate di base a tutto il territorio nazionale, quelle arancioni o rosse (più restrittive) vengono aggiunte a quelle gialle in base alla zona di appartenenza, e quindi possono soppiantare quelle gialle con indicazioni più restrittive.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (mascherine)

questo è quanto previsto dall'art. 1 comma 1:

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.....

SPOSTAMENTI

Partiamo dall'art. 1 comma 3, di cui riportiamo il testo:

3. Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Chiaramente la volontà è quella di limitare al massimo gli spostamenti, e a rafforzare tale volontà c'è il cosiddetto "coprifuoco" notturno, dal quale le nostre attività non sono escluse (vedasi l'elenco di quelle permesse). Quindi, durante la giornata, tale indirizzo è "fortemente raccomandato", e si confida sul buon senso di ognuno per non approfittarne.

T.P. : Tavolo Permanente delle Federazioni Bandistiche Italiane

www.tavolopermanente.org - tp@tavolopermanente.org - tavolopermanente@pec.it

Dato che si parla anche di “attività” e “servizi non sospesi”, si ritiene che le lezioni individuali potrebbero rientrare in tale casistica, ma sempre in subordine alla Regione (e alla zona) in cui ci si trova, che dev’essere quella gialla.

Infatti il successivo art. 2 comma 4 lettere a) e b) (cosiddetta zona arancione) così indica:

4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;

b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

Ricordiamo che le nostre attività non sono considerate di studio (nel senso che non siamo scuole riconosciute o paritarie, pur svolgendo un’attività formativa non riconosciuta che si affianca a quella ufficiale), e nemmeno di lavoro.

Dato che si parla di divieto di spostamento in entrata e uscita dai territori eccetto che per “attività” e “servizi non sospesi” non disponibili nel proprio comune, significa che all’interno del proprio comune ci si può muovere nel contesto dell’art.1 comma 3.

Pertanto si ritiene che le lezioni individuali potrebbero comunque rientrare, ma limitate solamente ai residenti del proprio comune di appartenenza.

Ripetiamo: ciò vale SOLO per la zona arancione.

Il successivo art. 3 comma 4 lettere a) e b) (cosiddetta zona rossa) così indica:

4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;

b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

Quindi, per la zona rossa, essendo vietata anche la mobilità interna al proprio comune, va da sé che NON è possibile svolgere alcuna attività in presenza, lezioni individuali comprese.

ESECUZIONI

Questo l'art. 1, comma 9 lettera i):

i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

Questo comma è identico a quelli precedenti contenuti negli altri DPCM e di cui vi abbiamo già dato notizie nei passati comunicati, quindi pensiamo non ci sia nulla da aggiungere. Le manifestazioni pubbliche sono di competenza delle pubbliche amministrazioni (ricordiamo che le stesse possono provvedere ad emettere provvedimenti più stringenti di quelli statali), e quindi è chiaro che, se dovesse arrivare una richiesta alla Banda da parte di un ente pubblico, è quest'ultimo che deve prendersi in carico l'organizzazione della manifestazione e il rispetto delle norme, sia quelle anti-covid che di quelle di sicurezza contenute nella cosiddetta circolare "Gabrielli" e successive.

E per restare in ambito esecuzioni, ecco cosa dice la lettera m) di tale articolo:

m) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;

Quindi il termine è esplicito. Per essere chiari: "in altri spazi" significa tutti gli altri spazi, chiese comprese.

E nel seguente comma n):

n) restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;

Praticamente sono sospese tutte le manifestazioni in cui le Bande normalmente si esibiscono.

LE NOSTRE ATTIVITA'

L'art. 1, comma 9 lettera f) dice:

f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

Essendo le nostre attività considerate culturali, rientreremmo nell'elenco: di conseguenza le prove e le attività sono da evitare. Questo lo spirito del decreto, che è chiaro.

Non aspettiamoci che nel testo di legge si faccia riferimento espressamente alle "prove delle Bande Musicali": non siamo ridicoli, suvvia... Verranno sempre utilizzati termini generici per abbracciare varie attività tra le quali le nostre, quindi suggeriamo di sospendere le prove.

Che rafforza tale lettura c'è quanto contenuto nella lettera o):

o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;

Consigliamo quindi che le riunioni dei Consigli Direttivi continuino a svolgersi a distanza.

SCUOLA PER BANDA:

L'art. 1, comma 9 lettera c) dice che:

c) sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;

Sicuramente le nostre Scuole devono essere a norma e seguire i protocolli e quanto specificato nel Vademecum "Musica e Covid-19" di cui è recentemente uscita una nuova versione, le quali sono conformi a quanto previsto nel citato allegato 8 al DPCM.

Possiamo quindi pensare di proseguire in tale attività (per adesso) nella zona gialla, nella zona arancione in modo parziale (solamente per i residenti nel proprio comune), mentre sicuramente sono sospese nella zona rossa. Vedi quanto scritto sopra nel paragrafo "Spostamenti".

Di seguito uno specchio illustrativo generale, elaborato dal Governo, per capire meglio le principali restrizioni generiche in base alla propria zona.

AREA GIALLA	AREA ARANCIONE	AREA ROSSA
<p>Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità.</p> <p>Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.</p> <p>Chiusura di musei e mostre.</p> <p>Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.</p> <p>Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.</p> <p>Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.</p> <p>Chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.</p> <p>Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.</p>	<p>Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.</p> <p>Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all'interno del proprio Comune.</p> <p>Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.</p> <p>Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.</p> <p>Chiusura di musei e mostre.</p> <p>Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.</p> <p>Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.</p> <p>Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.</p> <p>Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.</p>	 <p>È vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro.</p> <p>Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.</p> <p>Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità.</p> <p>Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.</p> <p>Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni.</p> <p>Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all'aperto in forma individuale.</p> <p>Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie. Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.</p>

CONCLUDENDO: CONTINUIAMO AD USARE IL BUON SENSO.

Ricordiamo che dobbiamo pensare alla salvaguardia delle persone, alla salute dei nostri musicisti, alla tutela dei Presidenti e delle nostre Associazioni.

La vera ricchezza dei nostri gruppi sono i nostri componenti, quindi tuteliamoli e non sottovalutiamo i rischi !

Vi terremo aggiornati sugli ulteriori sviluppi, fermo restando che la situazione generale la conoscete tutti: tocca all'impegno di ognuno di noi cambiare le cose.

Restiamo fiduciosi che nel prossimo futuro si possa tornare in modo graduale alla normalità.